

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” che, in attuazione delle direttive comunitarie, ha compiutamente disciplinato la gestione unitaria dei rifiuti, prevedendo il riordino integrale della materia;

CONSIDERATO che in giurisprudenza è consolidato l'orientamento che qualifica il servizio di igiene urbana come servizio pubblico locale a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle modalità del suo espletamento, dei suoi connotati economico organizzativi e della normativa applicabile;

CHE pertanto trattasi di un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico che la gestisce direttamente o indirettamente tramite soggetto privato al fine di garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile (vedi fra le altre Consiglio di Stato n. 3780/2015);

DATO ATTO che con Legge Regione Veneto n. 52/2012, recante “*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 , n. 191*” s.m.i., la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

CHE, in particolare, è stata individuata la competenza dei Consigli di Bacino per l'indizione delle procedure di affidamento per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, con scrittura privata autenticata del 01.07.2015, il Comune di Albaredo d'Adige ha sottoscritto la convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato “Verona Sud”;

DATO ATTO che tra le forme di affidamento del servizio di igiene urbana che il Consiglio di Bacino può adottare è compreso anche il c.d. affidamento in house a società di capitali a totale partecipazione pubblica, nel rispetto dell'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.;

CHE il Comune di Albaredo d'Adige ha propedeuticamente valutato la possibilità che il servizio possa essere conferito dall'ente sopra richiamato alla società S.I.V.E. Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l., con sede in Legnago (VR), società a totale partecipazione pubblica, attraverso l'analisi preliminare di una proposta e di una carta di servizi pervenuti in data 14.11.2017 al prot. 12.114;

PRECISATO che, per rendere possibile l'affidamento in house da parte del Consiglio di Bacino Verona Sud alla suddetta società, è necessario acquisire una partecipazione anche minima nel capitale sociale di S.I.V.E S.r.l., quantificata nello 0,52% per un importo complessivo di € 6.121,00 (pari ad € 774,00 per valore nominale più € 5.347,00 a titolo di sovrapprezzo per il patrimonio netto al 31.12.2016);

VISTO lo statuto della società citata (**allegato A**), che individua come oggetto sociale l'organizzazione di servizi ambientali in materia di rifiuti a mente delle norme statali e regionali in materia ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" dispone che l'ente possa costituire una società o assumere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."*

PRECISATO che, ai sensi del successivo art. 5, comma 1, del decreto sopra richiamato "Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

PRESA VISIONE della relazione redatta dal Responsabile dell'Area Affari Generali del 01.12.2017 (**allegato B**), ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella quale si dà atto che l'acquisto della partecipazione soddisfa le seguenti condizioni:

- necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- ragioni e finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità;

DATO ATTO, in via preliminare, che la società S.I.V.E S.r.l. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del Codice dei Contratti previsti per l'affidamento in house che saranno comunque valutati analiticamente dal competente Consiglio di Bacino Verona Sud ovvero:

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*

VISTO sul punto il patto parasociale finalizzato all'esercizio, in caso di affidamento in house ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, del controllo congiunto sulla società già sottoscritto dagli enti pubblici partecipanti a S.I.VE e al quale ogni nuovo socio deve aderire (**allegato C**);

VISTO altresì lo schema di patto parasociale per la regolarizzazione dei rapporti tra soci, che verrà sottoscritto nel prossimo periodo dagli enti pubblici partecipanti a S.I.VE e al quale ogni nuovo socio deve aderire (**allegato D**);

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 175/2016, all'art. 8 comma 1, in materia di "*acquisto di partecipazioni in società già costituite*" dispone che "*le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2*";

CHE pertanto la competenza è assegnata al Consiglio Comunale;

RITENUTO:

- di approvare lo statuto della società S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. (**allegato A**), il patto parasociale per l'esercizio del controllo analogo in caso di affidamento in house (**allegato C**) e lo schema di patto parasociale per la regolarizzazione dei rapporti tra soci (**allegato D**);
- di approvare la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Affari Generali del 01.12.2017 (**allegato B**), ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016;
- di procedere all'acquisto di una quota di capitale sociale di S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. pari allo 0,52% per un importo complessivo di € 6.121,00 (pari ad € 774,00 per valore nominale più € 5.347,00 a titolo di sovrapprezzo per il patrimonio netto al 31.12.2016);
- di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma sopraindicata o a quella superiore che si rendesse necessaria in sede di riconteggio del valore da corrispondere, comunque pari alla quota minima per l'ingresso societario;
- di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile o a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, l'intervento finanziario sopra indicato è compatibile con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

PRECISATO che lo schema del presente atto deliberativo e la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Affari Generali sono stati sottoposti a previa consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 175/2016, giusto avviso pubblicato all'albo on line e sul sito web dell'Ente in data 04.12.2017;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data \_\_\_\_ prot. \_\_\_\_;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, riportati nell'**allegato E**);

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

**DELIBERA**

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa prendere.
2. di autorizzare l'acquisto di una quota di capitale sociale dello 0,52% della società S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. con sede a Legnago (VR), per un importo di € 6.121,00 (pari ad € 774,00 per valore nominale più € 5.347,00 a titolo di sovrapprezzo per il patrimonio netto al 31.12.2016);
3. di dare atto che l'acquisto di cui al punto precedente è finalizzato al successivo affidamento in house del servizio integrato di igiene urbana da parte del Consiglio di Bacino Verona Sud, di cui il Comune di Albaredo d'Adige fa parte;
4. di approvare lo statuto della società S.I.V.E. Servizi Intercomunali Veronapianura S.r.l. (**allegato A**), dando atto che il medesimo risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "in houseproviding";
5. di approvare il patto parasociale finalizzato all'esercizio, in caso di affidamento in house ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, del controllo congiunto sulla società già sottoscritto dagli enti pubblici partecipanti a S.I.VE e al quale ogni nuovo socio deve aderire (**allegato C**);
6. di approvare lo schema di patto parasociale per la regolarizzazione dei rapporti tra soci, che verrà sottoscritto nel prossimo periodo dagli enti pubblici partecipanti a S.I.VE e al quale ogni nuovo socio deve aderire (**allegato D**);
7. di approvare la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Affari Generali il 01.12.2017 (**allegato B**), ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella quale si dà atto che l'acquisizione della partecipazione soddisfa le seguenti condizioni:
  - necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali;
  - ragioni e finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione;
  - alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
  - compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità;
8. di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali l'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma sopraindicata o a quella superiore che si rendesse necessaria in sede di riconteggio del valore, comunque pari alla quota minima per l'ingresso societario;
9. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile o a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;
10. di demandare all'Area Affari Generali l'invio del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 175/2016;
11. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune – sezione "Amministrazione Trasparente– Enti controllati – Società Partecipate".

---

Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione indicata in oggetto.  
Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si riscontra il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.
Consiglieri votanti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.
Astenuti	n.

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame nel testo sopra riportato.

---

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato dal Presidente a deliberare la immediata eseguibilità del presente provvedimento. Viene riscontrato il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.
Consiglieri votanti	n.
Voti a favore	n.
Voti contrari	n.
Astenuti	n.

La presente deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.